

Genl.  
Cronol.  
Repertorio

686/2008  
3523  
1137

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
La Corte d'Appello di Catanzaro  
Prima Sezione Civile

Composta da:

Dott. Domenico Mosca	Presidente rel.
Dott. Antonella E. Rizzo	Consigliere
Dott. Maria C. Belcastro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.939 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2000, e vertente

**TRA**

Caligiuri Santina Ivana, in qualità di figlia adottiva in forza di decreto del Tribunale di Lamezia Terme del 10.6.76 trascritto nei registri di nascita e successore universale di Caligiuri Santa Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Barba, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Alberti, n. 27, presso lo studio dell'avv. Eugenio Arceri,

Appellante

**E**

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cerra, in virtù di procura a margine della comparsa




di costituzione e risposta, giusta delibera della G.C. n. 13 del 12.1.01, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Ciaccio, presso lo studio dell'avv. Vittorio Colosimo,

Appellato

Sulle seguenti

### CONCLUSIONI

All'udienza dell'1.3.2007 i difensori delle parti così precisavano le conclusioni:



Per l'appellante: " Voglia l'On.le Corte d' Appello adita, contrariis reiesctis, così provvedere: 1) in via istruttoria demandare al ctu già nominato o, in subordine, ad altro da nominare in sostituzione di quest'ultimo, l'incarico di determinare il valore della "baracca" per cui è causa secondo la volumetria che essa esprimeva in caso di demolizione e ricostruzione per come desumibile dalle indicazioni emergenti dalla relazione di ctp a firma dell'Arch. Aloisio nonché dell'ulteriore relazione a firma di quest'ultimo del dicembre 2006 in atti; 2) sempre in via istruttoria, ove ritenutane la necessità, accogliere le istanze istruttorie di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. a carico del comune appellato e di prova per testi come formulata nell'atto di appello qui da intendersi fedelmente riprodotte e trascritte e con i testi ivi indicati; 3) nel merito accogliere le conclusioni come rassegnate sub 1) dell'atto di appello; 4) con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado del giudizio comprese le spese di ctu" ( conclusioni rassegnate sub 1)



dell'atto di appello " accogliere il presente appello e, per l'effetto, previa rinnovazione della ctu, ed in riforma dell'impugnata sentenza condannare il Comune di Lamezia Terme al pagamento in favore dell'odierna appellante – nella specifica qualità di figlia adottiva e successore universale testamentario dell'originaria attrice Caligiuri Santa Antonia – della cifra indicata dal ctu corrispondente al valore pieno di mercato del terreno per cui è causa, oltre una somma equitativamente stabilita in £. 50.000.000 per l'immobile demolito, o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta, nonché indennità per il periodo di occupazione legittima: il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo").

Per l'appellato: " Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, rigettare integralmente l'appello proposto, confermando in toto l'impugnata sentenza; con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado di giudizio".

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I fatti di causa e le vicende processuali di primo grado sono così esposte nella sentenza impugnata:

<< Con citazione ritualmente notificata Caligiuri Santa Antonia conveniva in giudizio il Comune di Lamezia Terme, esponendo che era proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel centro urbano di Lamezia Terme, sul quale si trovava un manufatto; che il 19.12.1970 aveva stipulato con l'ente convenuto un atto di cessione di una porzione di



suddetto terreno; che le parti, nella citata scrittura privata, davano atto di non aver raggiunto un accordo in ordine al corrispettivo della cessione e convenivano che essa Caligiuri potesse chiederne la determinazione alla competente autorità giudiziaria; che l'accordo sul corrispettivo non era mai stato raggiunto; che il Comune aveva occupato una superficie maggiore di quella concordata. Per questo chiedeva che il Tribunale condannasse il Comune al pagamento del corrispettivo della cessione ovvero al risarcimento dei danni per occupazione illegittima. Si costituiva la parte convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e, in subordine, contestava di avere occupato una superficie maggiore di quella concordata, facendo altresì rilevare che il Comune era tenuto soltanto alla corresponsione del giusto prezzo dell'immobile valutato all'epoca della occupazione. La causa riceveva istruzione mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio; assegnata alla Sezione Stralcio in esito al rinvio all'udienza collegiale del 4.11.1999 e fallito il tentativo di conciliazione, veniva posta in decisione all'udienza dell'8.11.1999 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Con la sentenza n. 160/2000 il Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto fatto valere dall'attrice; ciò in quanto, qualificata la scrittura intervenuta nel 1970 tra la Caligiuri e l'assessore anziano del Comune di Lamezia Terme come cessione dell'area su cui



era stata realizzata la strada di accesso all'Istituto Tecnico Commerciale, ed individuato come diritto di credito quello al corrispettivo della cessione, quest'ultimo, per il decorso del termine decennale doveva ritenersi estinto, secondo quanto eccepito dal Comune convenuto, a ciò non ostando che la determinazione del prezzo fosse rimessa alla valutazione di un terzo. Quand'anche, secondo il Tribunale, tale scrittura fosse invece da qualificarsi come accordo preliminare, del pari il diritto obbligatorio da essa nascente restava soggetta alla prescrizione decennale.

La domanda subordinata di pagamento del risarcimento dei danni per occupazione illegittima veniva invece disattesa poichè, in forza della scrittura richiamata, la p.a. era stata espressamente autorizzata ad immettersi nel possesso del bene e dunque restava elisa la illegittimità del comportamento. In ogni caso, anche a ritenere valida la scrittura del 9 dicembre 1970, la pretesa restava paralizzata dalla prescrizione intervenuta; ciò in quanto, essendo l'opera pubblica assistita da dichiarazione di pubblica utilità, ed essendosi verificata la irreversibile destinazione del terreno, l'acquisizione della proprietà doveva ritenersi avvenuta con l'avveramento di tale ultima circostanza, che, secondo le deduzioni della stessa parte attrice, si era concretizzata nel 1970. E poichè il diritto al risarcimento vedeva la sua vita limitata ad un periodo di cinque anni, lo stesso doveva ritenersi prescritto, datandosi l'azione al 1982, e difettando



era stata realizzata la strada di accesso all'Istituto Tecnico Commerciale, ed individuato come diritto di credito quello al corrispettivo della cessione, quest'ultimo, per il decorso del termine decennale doveva ritenersi estinto, secondo quanto eccepito dal Comune convenuto, a ciò non ostando che la determinazione del prezzo fosse rimessa alla valutazione di un terzo. Quand'anche, secondo il Tribunale, tale scrittura fosse invece da qualificarsi come accordo preliminare, del pari il diritto obbligatorio da essa nascente restava soggetta alla prescrizione decennale.

La domanda subordinata di pagamento del risarcimento dei danni per occupazione illegittima veniva invece disattesa poichè, in forza della scrittura richiamata, la p.a. era stata espressamente autorizzata ad immettersi nel possesso del bene e dunque restava elisa la illegittimità del comportamento. In ogni caso, anche a ritenere valida la scrittura del 9 dicembre 1970, la pretesa restava paralizzata dalla prescrizione intervenuta; ciò in quanto, essendo l'opera pubblica assistita da dichiarazione di pubblica utilità, ed essendosi verificata la irreversibile destinazione del terreno, l'acquisizione della proprietà doveva ritenersi avvenuta con l'avveramento di tale ultima circostanza, che, secondo le deduzioni della stessa parte attrice, si era concretizzata nel 1970. E poichè il diritto al risarcimento vedeva la sua vita limitata ad un periodo di cinque anni, lo stesso doveva ritenersi prescritto, datandosi l'azione al 1982, e difettando



atti interruttivi intermedi.

Avverso la sentenza produceva appello Caligiuri Santina Ivana, quale successore universale di Caligiuri Santa Antonia, eccependo:

- a-la erronea qualificazione della scrittura del 9 dicembre 197, che, come era reso evidente dal suo tenore testuale, non conteneva altro che un'autorizzazione alla occupazione del bene, costituito da mq. 134 di terreno con entrostante baracca di mc. 130 - pari a poco più di mq. 40 - , al fine di realizzare la strada di accesso all'edificio scolastico prima menzionato; che dunque non si trattasse di cessione e/o trasferimento di proprietà, era reso evidente dal fatto che il Comune di Lamezia Terme aveva dato corso alla procedura ablativa, approvando in data 18 maggio 1976 ( delibera della G.M. n. 141) il progetto dei relativi lavori ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ed emettendo ( decreto sindacale del 27 dicembre 1976) provvedimento di occupazione d'urgenza, peraltro riferito a soli mq. 87 della particella 266;
- b-la scadenza del periodo quinquennale di occupazione legittima non aveva visto il completamento della procedura ablativa, e da tale momento il comportamento della p.a. aveva assunto carattere di illecito, con conseguente diritto al risarcimento dei danni per perdita della proprietà della particella 266, pretesa rispetto alla quale la domanda palesava la sua tempestività;
- c-per la particella 69, costituita dalla baracca, la decorrenza



A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to consist of a few large, sweeping strokes.

della prescrizione era ancora successiva, e decorreva dalla occupazione di fatto, avvenuta solo nel 1982, come si evinceva dalla documentazione in atti;

d-ad abundantiam, andava evidenziato il riconoscimento del debito contenuto nella delibera della G.M. n. 1537 del 29 novembre 1979, di liquidazione della indennità dovuta, delibera ratificata dal Commissario Prefettizio con un suo provvedimento del 22 aprile 1981 n. 1537;

e-esisteva in ogni caso atto interattivo dell'8 giugno 1973, acquisito al protocollo comunale l'11 giugno successivo, contenente richiesta di pagamento delle somme accreditate; la scrittura privata del 9 dicembre 1970 era da ritenersi invalida in quanto non stipulata da soggetto abilitato ad impegnare l'ente;

f-la dichiarazione di pubblica utilità era erroneamente collocata dal giudice in epoca precedente alla scrittura indicata; essa era invece avvenuta solo in data 18 maggio 1976, così come la concreta acquisizione del suolo era databile al 1982, data in cui era cessato il periodo di occupazione legittima, con conseguente caducazione della dichiarazione di pubblica utilità e dunque con realizzazione della fattispecie della occupazione materiale (usurpativa) rispetto alla quale erano inapplicabili i criteri di cui all'art. 5 bis l. 333/92.

Chiedeva conclusivamente l'appellante, previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti, che venisse pronunciata

17.

condanna del Comune di Lamezia Terme al pagamento in favore della attrice della somma corrispondente al valore di mercato del bene, oltre a £. 50.000.000 per l'immobile demolito, nonché l'indennità per il periodo di occupazione legittima ed il risarcimento danni per il periodo di occupazione illegittima; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva il Comune di Lamezia Terme, che eccepiva preliminarmente la inammissibilità della domanda intesa ad una pronuncia di condanna, innovativa rispetto alle richieste di cui al precedente grado di giudizio, intese solo alla determinazione delle somme dovute dall'amministrazione. Ribadiva, nel merito, la correttezza delle argomentazioni fatte propri dalla sentenza, e rilevava la inammissibilità delle richieste istruttorie, già rigettate in primo grado.

Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. All'udienza collegiale dell'8 marzo 2003 la causa era trattenuta il decisione.

La Corte pronunciava, in data 5 maggio/ 5 giugno 2003 sentenza non definitiva e disponeva per la prosecuzione del giudizio al fine della quantificazione dell'importo dovuto all'appellante per risarcimento danni.

Espletata ctu la causa, sulle conclusioni delle parti , in epigrafe riportate, veniva assunta in decisione all'udienza del 18.9.2007.


#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza non definitiva del 5 maggio/5 giugno 2003, la Corte di Appello di Catanzaro, dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la condanna del Comune di Lamezia Terme alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima e rigettata l'eccezione di prescrizione, ha dichiarato il diritto della Caligiuri al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'illegittima occupazione da parte dell'Ente appellato di due appezzamenti di terreno, rispettivamente estesi mq. 82 e mq. 52.

Ha, altresì, rilevato che "la quantificazione del diritto della Caligiuri al risarcimento dei danni, che viene riconosciuto, va operata sulla scorta di due diversi criteri: quanto alla porzione di mq. 82, facenti parte della maggiore consistenza della particella 266, vanno applicati i criteri di cui all'art. 5 *bis* della l. 333/92, avendo cura di accertare il valore del bene al momento di scadenza del periodo di occupazione legittima, ossia al maggio 1980; quanto ai mq. 52, facenti parte della particelle 69, il risarcimento va operato sulla scorta del valore venale, con riferimento al momento temporale che verifica l'acquisizione della proprietà, ossia all'atto della instaurazione del giudizio, avvenuta nel maggio 1982", ed ha, quindi, disposto, con separata ordinanza in pari data, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di "procedere ad un supplemento della consulenza, onde appurare l'importo del risarcimento rispetto alle due porzioni

dell'immobile descritto e con riferimento ai due diversi momenti indicati" ( v. pag. 16 sentenza non definitiva del 5.5/5.6.2003).

L'odierno giudizio risulta pertanto circoscritto alla sola determinazione del *quantum debeatur*, rimanendo precluso l'esame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva.

 Lanto premesso, deve rilevarsi che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 348 e n. 349/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 7 bis, 1 e 2 del d.l. n. 333/1992, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n.359, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.

In particolare, la Corte Costituzionale, accogliendo il dubbio sollevato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rimessione 11887 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 5 bis , comma 7 bis, perché la norma, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117 Cost., comma 1.

Ciò perché la Corte europea con specifico riferimento alla disciplina dell'occupazione illegittima ha ritenuto che la liquidazione del danno stabilita in misura superiore all'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come garantito dalla norma convenzionale; ed ha da tempo affermato espressamente che il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo.

E perché d'altra parte, anche alla luce "delle conferenti norme costituzionali, principalmente dell'art. 42, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l'opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito".

Pertanto, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e della legge n. 87/1953, art. 30, comma 3, dal giorno successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza n. 349/2007 non è più possibile applicare il criterio di cui all'art. 5 *bis*, comma 7 bis. L.359/1992.

Successivamente, con la legge 24.12.2007, n. 244 ( legge finanziaria 2008) è stato colmato il vuoto normativo

conseguente alle pronunce di illegittimità costituzionale.

In tema di occupazione appropriativa, l'art. 2, comma 89, lett. e) di detta legge, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 5 *bis*, comma 7 *bis* d.l. n. 333/1992, ha modificato l'art. 55 d.p.r. n. 327/2001 disponendo che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene".

Trattasi di disposizione applicabile nei giudizi in corso a meno che il rapporto non si sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità ( Cass.8384/08; 16450/06, Cass. 15200/05; Cass. 22413/04), secondo quanto precisato dalla Supremo Collegio.

Nella concreta fattispecie, occorre, dunque, stabilire se il vincolo della sentenza definitiva, nella parte in cui ha statuito che, con riguardo alla porzione di terreno di mq. 82, facente parte della maggior consistenza della particella 266, il risarcimento del danno deve essere calcolato con i criteri dell'art. 5 *bis* della legge 333/1992, possa considerarsi

superato per effetto dello *ius superveniens* costituito dalla richiamata disposizioni di cui alla legge finanziaria 2008.

In tema di rapporti tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva il principio, costantemente enunciato dalla Suprema Corte, è che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere, neppure implicitamente, modificate o revocate con la sentenza definitiva, perché il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia già decisa, che può essere sottoposta a riesame solo con lo strumento dell'impugnazione immediata (cfr. Cass. 10889; Cass.2237/2005, Cass. 2332/2001)

Deve tuttavia rilevarsi che, in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, il Supremo Collegio ha ritenuto l'applicabilità dello *ius superveniens* qualora non si sia formato il giudicato sulla sentenza non definitiva che, oltre che sull'an debeat, si sia in concreto pronunciata, come appunto nel caso di specie, anche sul pregiudizio sofferto dal proprietario dell'immobile in conseguenza della condotta illecita dell'amministrazione, commisurandolo alla diminuzione patrimoniale corrispondente al valore, ad una certa data, del bene sottrattogli, con rimessione al giudizio sul quantum della mera acquisizione dei dati e delle notizie necessari onde provvedere al calcolo materiale della liquidazione ( cfr Cass. 21143/2007, Cass.4395/2006, Cass. 11098/2004; Cass. 762/1998).





Ora, nella concreta fattispecie, avendo la sentenza non definitiva, con la quale è stata rimessa alla pronuncia definitiva sul quantum la mera acquisizione dei dati necessari per provvedere al calcolo materiale della liquidazione, formato oggetto di riserva di ricorso per cassazione "nella parte relativa alla statuizione e determinazione di accertamento del valore del quoziente di terreno pari a mq. 82, facente parte della maggiore consistenza della particella 266, a norma dell'art. 5 bis d.l. 333/92 conv. in legge 359/92 anziché secondo il valore di pieno mercato" (v. verb. ud. 10.7.2003), non vi è dubbio che sulla statuizione concernente la liquidazione secondo i criteri di cui all'art. 5 bis l. 333/92, pacificamente seguiti all'epoca della pronuncia, non si è formato il giudicato.

Conseguentemente, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 89, lett. e) della legge 244/2007, il risarcimento spettante all'appellante con riferimento alla porzione di terreno di mq. 82, facente parte della maggior consistenza della particella 266, è pari ad € 3.049,16 (£.5.904.000), vale a dire il valore di mercato del bene alla data del maggio 1980, secondo quanto accertato dal ctu con indagine condivisibile poichè frutto di una corretta elaborazione dei dati tecnici acquisiti (quantificazione peraltro non contestata dalle parti)

Sulla somma così determinata, ed anno per anno rivalutata, devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla scadenza

h

APSA

della occupazione legittima ( maggio 1980) sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia nonché, sulla somma complessiva, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Passando, quindi, alla determinazione del risarcimento con riferimento al terreno di mq. 52 , facente parte della particella 69, ritiene la Corte che lo stesso debba essere determinato in € 2.793,00 ( pari a £. 5.408.000), secondo la determinazione operata dal consulente tecnico d'ufficio le cui conclusioni, alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del 6.7.2006, appaiono del tutto corrette ed immuni da vizi.

Il ctu ha, infatti, chiarito che nella determinazione del valore del bene in nessun conto può essere tenuta la "baracca" esistente sulla porzione di terreno in questione e poi demolita, dal momento che in ragione delle esigue dimensioni dell' area occupata -larghezza di mt. 4 circa per una lunghezza di circa 6/7 mt.- mancavano le "caratteristiche intrinseche" per una concreta nuova edificazione.

Né vale obiettare che il valore del bene doveva essere determinato tenendosi conto anche della volumetria che la "baracca" esprimeva e consentiva in caso di ricostruzione, pari, alla luce dello strumento urbanistico all'epoca vigente, a mc.130, non potendo ricomprendersi nel concetto giuridico di danno le mere aspettative future di edificazione.

Sulla somma così determinata, ed anno per anno rivalutata, devono essere riconosciuti gli interessi legali dal maggio

1982 sino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché, sulla somma complessiva, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Il Comune di Lamezia Terme, in qualità di parte soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive delle spese di ctu, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

In mancanza di prova dell'esborso non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'appellato al pagamento delle spese sostenute dall'appellante per la consulenza tecnica di parte.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Caligiuri Santina Ivana contro il Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 27.12.2000, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 160/2000 del 29 febbraio/8 aprile 2000, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

in riforma della sentenza impugnata,

-condanna il Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Caligiuri Santina Ivana, a titolo di risarcimento danni della per l'illegittima occupazione della porzione di terreno di mq.



82, facente parte della maggior consistenza della particella 226, della somma di € 3.049,16 ( pari a £.5.904,00), oltre interessi legali su detta somma anno per anno rivalutata dal maggio 1980 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché, sulla somma complessiva, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.;

-condanna il Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Caligiuri Santina Ivana, a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione della porzione di terreno di mq. 52, facente parte della particella 69, della somma di € 2.793,00, oltre interessi legali su detta somma anno per anno rivalutata dal maggio 1982 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché, sulla somma complessiva, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

-condanna il Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, con riferimento al primo grado, in complessivi € 3.878,66, di cui € 280,66 per spese (comprese quelle di ctu), € 1.350,00 per diritti di procuratore ed € 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge, e, con riferimento al presente grado di giudizio in complessivi € 6.100,00, di cui € 850,00 per spese ( comprese quelle di ctu, liquidate con separato




provvedimento), € 1.750,00 per diritti di procuratore ed € 3.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, in data 18.9.2008

Il Consigliere est.

*Dott. Antonella E. Rizzo*



Il Presidente

*Dott. Domenico Mosca*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IN DATA 2-10-2008  
Il Direttore di Cancelleria

